

Comune di Ponte Nizza

Provincia di PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.6

OGGETTO: VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di marzo alle ore diciotto e minuti trentacinque nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Pernigotti Celestino - Sindaco	Sì
2. Dedomenici Antonio - Consigliere	Sì
3. Mogni Davide - Consigliere	Sì
4. Nevioni Claudio - Consigliere	Sì
5. Tarditi Alberto - Consigliere	Sì
6. Risi Ovidio - Consigliere	Sì
7. Lucchelli Matteo - Consigliere	Sì
8. Bianchini Luciano - Consigliere	Sì
9. Daglia Giuseppe - Consigliere	Sì
10. Domenichetti Simone - Consigliere	Sì
11. Trovata Mattia Francesco - Consigliere	No Giust.
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Pernigotti Celestino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020,
 l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 nella seduta odierna;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »

Richiamati gli atti assunti da ARERA con particolare riferimento a:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nelservizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"

Tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Preso atto che i termini di approvazione del PEF TARI, da predisporre insieme alla deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno in corso, è stato differito al 31 maggio 2022;

Rilevato che il Comune di PONTE NIZZA ha ricevuto, da parte del gestore il PEF "grezzo" ai sensi dell'art 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF e che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato, a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2022-2025 del Comune di PONTE NIZZA;

Dato atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviatoad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;

Dato atto che occorre pertanto procedere:

- all'approvazione ed alla validazione del PEF 2022-2025 come approvato dall'Ente Territorialmente Competente ed opportunamente integrato (allegati "A" "B" "C" "D"),
- all'approvazione delle nuove tariffe 2022 (allegato "E"),

entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Atteso che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma

anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Verificato che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

Atteso che, con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Considerato che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le opportune semplificazioni;

Ritenuto che, anche con il MTR, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Atteso che, in conformità ai principi costituzionali, l'ente impositore è tenuto ad agire in adesione ai principi di coerenza e non contraddittorietà, tesi a far assumere al medesimo, comportamenti uguali nei confronti di situazioni che appaiono tali;

Considerato pertanto che, per la gestione della TARI, occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da

specifiche e particolari condizioni;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Verificato che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

Evidenziato che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".

Visto, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Ritenuto, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia

possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

Verificato, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

Considerato che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

Dato atto che, ai fini della riscossione, il Comune di PONTE NIZZA procederà all'emissione di due rate con scadenza rispettivamente 30 giugno e 10 dicembre;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 mediante inserimento del testo degli atti nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Evidenziato che ARERA ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto il parere di regolarità del responsabile del servizio tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1,

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

- 1. di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di validare ed approvare il Piano Economico Finanziario PEF 2022-2025 e i relativi allegati uniti alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (Allegati A-B-C-D);
- 3. di approvare le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2022 allegate alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (Allegato E);
- 4. di dare atto che il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo qualora ritenuto necessario;
- 5. di dare atto che il Comune di PONTE NIZZA procederà all'emissione di due rate con scadenza rispettivamente 30 giugno e 10 dicembre;
- 6. di dare atto che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;
- 7. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Infine il Consiglio Comunale stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione resa nelle forme stabilite dallo Statuto:

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PONTE NIZZA

Provincia di Pavia

OGGETTO: VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2022-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Ponte Nizza, lì 30/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mogni Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposo di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Ponte Nizza, lì 30/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Bellomo Daniele Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Pernigotti Celestino

Il Segretario Comunale Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 53 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/04/2022 al 20/04/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ponte Nizza, lì 05/04/2022

Il Segretario Comunale Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 30-mar-2022

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Ponte Nizza, lì 30-mar-2022

Il Segretario Comunale Bellomo Daniele